



TRIBUNALE FEDERALE

n. RGTF 19/2025

All'udienza del 10 novembre 2025, nelle persone dei Signori:

Dott. Giuseppe SEVERINI, Presidente (collegato da remoto)
Avv. Angela INGHILLERI, Componente (collegata da remoto)
Avv. Raffaella VIGNOTTO, Componente, relatore ed estensore (collegata da remoto)

ha reso la presente

DECISIONE

nel procedimento disciplinare R.G.P.F n. 12/2025 di cui all'atto di deferimento della Procura Federale UITA 28 settembre 2025, in persona del Procuratore Federale Aggiunto Dott.ssa Licia Grassucci, trasmesso in data 28 settembre 2025, formulato a carico del tesserato **MARCONI Alfredo** , già consigliere federale , per la violazione dell'art. 1 [*Osservanza della disciplina sportiva*] del Codice di Comportamento sportivo del C.O.N.I., dell'art. 3 [*Doveri*], dell'art. 5 [*Infrazioni*] comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia Sportiva U.I.T.S., per aver posto in essere condotte e azioni in violazioni delle normative federali per "*avere riferito circostanze contrarie al vero nel corso della sua audizione avanti alla Procura Federale in data 20/11/2024 e richiesto il rimborso di spese non dovute in occasione della trasferta dei giorni 16/20 settembre 2024*".

Quanto a *sanzioni*, con il deferimento la Procura Federale ha domandato l'irrogazione della sanzione della sospensione da ogni attività sportiva sociale e federale per mesi dodici.

FATTO

- Il presente procedimento è stato originato da altro procedimento [R.G.P.F. n. 18/2024] all'esito del quale il sig. MARCONI Alfredo avrebbe riferito, in qualità di esponente nel corso dell'audizione del 20 novembre 2024, circostanze contrarie al vero alla Procura Federale UITA circa la sua trasferta a Catania nei giorni 16-19 settembre 2024 con richiesta di rimborso spese non dovute.
- Tale circostanza emergeva a seguito del deposito di un esposto, datato 24 marzo 2025, del sig. STEFANINI Luca con nota alla UITA, nonché della memoria depositata il 23 aprile 2025 in qualità di deferito (cfr. Dec. UITA R.G.T.F. n.9/25) dove si denunciavano, a seguito delle dichiarazioni del MARCONI in audizione e della documentazione presente nel fascicolo del procedimento testé richiamato, asserite irregolarità nella rendicontazione delle spese di trasferta da parte del medesimo tesserato MARCONI.



-
- In data 28 settembre 2025 la Procura Federale deferiva a questo Tribunale Federale il tesserato MARCONI Alfredo per aver posto in essere le condotte e azioni in violazioni delle normative federali di cui al capo di incolpazione qui sopra riportato.
- Con Decreto Presidenziale del 1° ottobre 2025, ex art. 34, lett. e), del Regolamento di Giustizia Sportiva UITA, il Sig. MARCONI Alfredo veniva chiamato innanzi a questo Tribunale Federale per l'udienza del 10 novembre 2025.
- Il deferito Sig. MARCONI Alfredo si costituiva, in data 7 novembre 2025, tramite l'Avv. Gian Piero Giliberti. Depositava memoria difensiva e chiedeva il proscioglimento da ogni addebito.

All'udienza del 10 novembre 2025, erano presenti, da remoto, il Procuratore Federale Aggiunto Dott.ssa Licia Grassucci e l'Avv. Gian Piero Giliberti per conto del sig. MARCONI Alfredo.

Il Procuratore Aggiunto Dott.ssa Licia Grassucci chiedeva l'accoglimento delle richieste riportate nell'atto di deferimento.

L'Avv. Gian Piero Giliberti si riportava a quanto già dedotto nella memoria difensiva.

All'esito il Tribunale Federale, dopo essersi riunito in camera di consiglio, ha dato lettura del dispositivo di questa decisione, qui riportato, riservandosi il deposito della motivazione in giorni trenta.

DIRITTO

La questione di merito, oggetto del presente giudizio, consiste nell'accertare se al sig. MARCONI Alfredo sia effettivamente addebitabile l'illecito disciplinare lui ascritto per dichiarazioni rilasciate nell'audizione del 20 novembre 2024 in qualità di *"persona informata sui fatti"* divenute poi oggetto di segnalazione da parte dello stesso deferito STEFANINI Luca nel procedimento disciplinare, sopra indicato [R.G.P.F n.18/2024] (cfr. Dec. UITA R.G.T.F., 9/25).

Questo Tribunale Federale ha avuto occasione recente di sottolineare (Dec. UITA R.G.T.F. 9/25), come *" [...] non sussista un obbligo di denuncia normativamente previsto in capo ai deferiti [...]"*, *" [...] l'obbligo normativo di denunciare sussiste in capo a coloro che siano venuti a conoscenza della perpetrazione di un illecito sportivo. In tal caso hanno il dovere di informare gli organi competenti e la omessa segnalazione è disciplinarmente rilevante."*

In definitiva, il sig. MARCONI Alfredo, all'epoca dei fatti, *dinanzi alla Procura Federale, era audito in qualità di persona informata sui fatti. Egli non era comunque, in base all'immanente principio nemo tenetur se detegere*, ad incolparsi dei fatti di cui alla contestazione.

Segue da quanto sopra l'assoluzione dall'addebito disciplinare di cui alla incolpazione.



P.Q.M

*Il Tribunale Federale , all'esito della camera di consiglio, proscioglie **MARCONI Alfredo** dall'illecito disciplinare a lui ascritto perché il fatto non sussiste.*

Dispone che la Segreteria comunichi la presente decisione e ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale della UITA, con immediata esecuzione.

Roma, 19 novembre 2025

Dott. Giuseppe SEVERINI

Presidente

Avv. Angela Inghilleri

Componente

Avv. Raffaella VIGNOTTO

Componente, relatore ed estensore